



Casalmaggiore - Cremona
– PERIODO DI STUDIO ALL'ESTERO–

A. FREQUENZA DI UN INTERO ANNO SCOLASTICO ALL'ESTERO

Prima della partenza

lo studente e la famiglia

- devono fornire alla propria istituzione scolastica un'ampia informativa sull'istituto scolastico che lo studente intende frequentare all'estero, sulla tipologia del corso che intende seguire, sui relativi programmi e sulla durata della permanenza.
- sottoscrivono con il Dirigente scolastico un Contratto formativo (*Allegato1*)

Durante la permanenza all'estero

lo studente

- si fa promotore nell'istituto ospitante estero per favorire un contatto (per via telematica) fra docente referente dell'istituto ospitante e il tutor dell'istituzione scolastica italiana
- mantiene contatti periodici (dicembre, marzo, giugno) con il docente tutor dell'istituzione scolastica italiana e fornisce informazioni sulle materie studiate all'estero. Contemporaneamente lo studente reperisce indicazioni utilizzando tutti i mezzi messi a disposizione dall'istituto scolastico (registro elettronico, piattaforme.....) su quanto svolto nella classe di appartenenza in Italia.

il tutor italiano

- mantiene i contatti con la famiglia dello studente che frequenta l'anno all'estero per fornire informazioni su eventuali situazioni di rilievo
- mantiene i contatti periodici con lo studente all'estero e informa il CDC sulle materie studiate, sui programmi svolti, sulle valutazioni pervenute ufficialmente dall'istituzione scolastica estera.

il CdC

- nomina un tutor per ogni studente
- esamina periodicamente le informazioni ricevute tramite il tutor dalla scuola all'estero o dallo studente
- consegna il dossier* completo dello studente all'Ufficio Alunni

* *il dossier/portfolio completo dello studente dovrebbe contenere almeno:*

- *le indicazioni sulla scuola estera e sul suo piano di studi*
- *il piano di studi effettivamente seguito dallo studente*
- *i programmi effettivamente svolti nelle materie seguite*
- *la documentazione di eventuali esperienze formative e sociali significative anche ai fini dell'attribuzione del credito scolastico al rientro e dell'esperienza di alternanza*
- *le valutazioni riportate nella scuola estera*

Al rientro dello studente in Italia

lo studente

- si fa promotore per far pervenire alla scuola italiana tutta la documentazione rilasciata dall'istituto straniero: programmi svolti-competenze sviluppate, valutazioni ottenute, certificazioni
- prepara una relazione, da esporre a settembre, dell'esperienza all'estero, con l'evidenza di punti di forza e di debolezza

a GIUGNO

il CdC

- acquisisce le informazioni relative le discipline studiate all'estero ed i piani e programmi di studio svolti
- riconosce e valuta le certificazioni di competenze ed i titoli acquisiti considerando l'esperienza nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza
- delibera l'eventuale prova integrativa a cui sottoporre lo studente a settembre, nonché i contenuti di tale prova. L'alunno potrà essere sottoposto ad una prova scritta su una sola delle materie di indirizzo che possano essere oggetto della seconda prova dell'esame di stato (se prevista). Tale prova verterà solo sui nuclei fondanti, svolti nel IV° anno, necessari allo svolgimento del programma di V° e ad affrontare l'esame di stato.

il tutor

- informa lo studente e la famiglia delle decisioni assunte.

a SETTEMBRE

il CdC

- (come da decisioni assunte a giugno) sottopone lo studente all'eventuale prova integrativa
- incontra l'alunno per un colloquio durante il quale lo studente relaziona ed esamina con il CdC l'esperienza dell'anno all'estero. Entro il mese di dicembre sottopone lo studente a prove integrative in itinere sui nuclei fondanti delle discipline non svolte dallo studente all'estero, solo se necessari ad affrontare il V anno
- in sede di scrutinio perviene ad una valutazione globale, che tenga conto della valutazione espressa dall'istituto estero e dei risultati dell'eventuale prova integrativa. Tale valutazione permetterà di definire il credito scolastico relativo

all'anno trascorso all'estero. Riconosce le ore di alternanza scuola-lavoro in relazione all'esperienza all'estero superiore ai 90 giorni

Assegnazione del credito scolastico

I parametri su cui il Consiglio di Classe si basa per l'attribuzione del credito sono i seguenti:

1. media delle valutazioni della scuola estera, comprensive del comportamento, eventualmente convertite in decimi e conseguente applicazione della tabella ministeriale dei crediti
2. esiti dell'eventuale prova integrativa e della relazione sull'esperienza all'estero
3. per ciò che concerne l'oscillazione all'interno della banda di credito:
 - a) si attribuisce il punteggio più alto nel caso in cui la media dei voti si collochi nella fascia superiore della banda ($\geq 0,5$)
 - b) l'esito positivo dell'eventuale prova integrativa determina l'attribuzione del punteggio più alto

Alternanza scuola-lavoro

Uno studente coinvolto, durante l'anno scolastico, in un'esperienza di studio all'estero superiore ai 90 giorni può vedersi riconosciute ore di alternanza scuola lavoro fino ad un massimo di 100 ore per i Licei e di 150 ore per gli Istituti Tecnici. Il Consiglio di classe può, infatti, riconoscere:

- _ in relazione alle competenze trasversali maturate durante il periodo all'estero: fino a un massimo di 60 ore per i Licei e 80 ore per gli Istituti Tecnici
- _ relativamente a certificazioni di esperienze di lavoro/volontariato rilasciate da Associazioni/Aziende/Istituti Scolastici stranieri: fino a un massimo di 40 ore per i Licei e 70 ore per gli Istituti Tecnici.

B. FREQUENZA DI FRAZIONI D'ANNO SCOLASTICO ALL'ESTERO (SEMESTRE, BIMESTRE)

1. Se lo studente rientra dall'estero entro il mese di gennaio non sono previsti momenti di accertamento delle discipline, bensì lo svolgimento di un colloquio con il tutor italiano necessario per un adeguato reinserimento nella classe. A tal fine i singoli docenti della classe, sulla base della documentazione presentata, dei risultati documentati ottenuti e del colloquio col tutor scolastico, indica quali eventuali modalità di recupero lo studente sia tenuto ad osservare per integrare le conoscenze e competenze ritenute indispensabili per il prosieguo degli studi (brevi sportelli di recupero, specifiche indicazioni)
2. Nel caso di frequenza all'estero dell'ultima parte dell'anno scolastico vengono applicate le procedure previste nel caso di frequenza di un intero anno scolastico all'estero.